



Copia

CITTA' DI CHERASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 29/04/2025

OGGETTO: Anno 2025 - Piano tariffario taxa sui rifiuti (TARI) -
Approvazione

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo consiglio Comunale in seduta pubblica in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. Dott. BOGETTI Claudio - Sindaco	Sì
2. FERRONDI Umberto - Vice Sindaco	Sì
3. BOTTERO Elisa - Assessore	Giust.
4. BOLLANO Alessandro - Consigliere	Sì
5. DOGLIANI Agnese Marcella - Assessore	Sì
6. DEGIORGIS Marziana - Consigliere	Sì
7. COSTAMAGNA Matteo - Consigliere	Sì
8. ALLASIA Stefania - Assessore	Sì
9. OLIVERO Livio Giovanni - Consigliere	Sì
10. DAVICO Carlo - Consigliere	Sì
11. BONURA Giuseppe - Consigliere	Sì
12. CASAVECCHIA Enrico - Consigliere	Sì
13. BARBERO Sergio Giovanni - Consigliere	Sì
Totale presenti	12
Totale assenti	1

Con l'intervento e l'opera della Signora BAUDINO Dott.ssa Laura - Segretario Comunale.

Il Signor Dott. BOGETTI Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Su relazione del Vice Sindaco Umberto Ferrondi:

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art.1, comma 654, della legge n.147 del 27 dicembre 2013 che prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13/01/2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]»;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva

all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Preso atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 successivamente adottato dal Comune di Cherasco con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 23/04/2024;

Considerato che lo stesso è stato trasmesso in via telematica dal Consorzio CoABSeR alla Autorità ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Dato atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

Considerato che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2025, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 1.476.812,00 e comprende i costi fissi, pari al 60,36% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 39,64% come di seguito meglio rappresentato:

TOTALE: € 1.476.812,00

di cui:

COMPONENTI DI COSTO FISSO: € 886.034,00

Riferibili a utenze domestiche € 496.179,04

Riferibili a utenze non domestiche € 369.854,96

COMPONENTI DI COSTO VARIABILE: € 581.778,00

Riferibili a utenze domestiche € 252.433,47

Riferibili a utenze non domestiche € 329.344,53

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025, relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) come indicati nell'“Allegato 1” il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che i coefficienti applicati rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2024-2025 per l'anno 2025 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021, come aggiornato dalla Delibera ARERA 389/2023, relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 febbraio 2025, le quali hanno chiarito che:

«Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di

recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie»;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2025 del Comune di Cherasco, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad € 1.467.812,00 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo pari all'importo sopra indicato;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 1.512.272,00	-
--	----------------	---

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021		
--	--	--

– parte variabile	€ 33.347,00	-
-------------------	-------------	---

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021		
--	--	--

– parte fissa	€ 11.113,00	-
---------------	-------------	---

Totale gettito TARI	€ 1.467.812,00	
---------------------	----------------	--

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamati gli art. dal 14 al 24 del vigente Regolamento della TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 30/05/23, i quali disciplinano le riduzioni ed esenzioni tariffarie per la componente TARI:

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

Atteso che l'onere finanziario € 50.000,00 l'importo delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni, che viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa, la cui copertura è prevista nello stanziamento di Bilancio Missione 01 Programma 11 Capitolo 2488 Bil. 2025;

Rilevato inoltre che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

Preso atto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Preso atto che il tributo per l'esercizio e le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) deve essere riversato, a norma dell'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, alla competente Provincia di Cuneo e che le componenti perequative UR1 e UR2 devono essere versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare

l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Interviene il Consigliere Carlo Davico:

Abbiamo detto che le tariffe applicate devono coprire i costi, è stato letto più volte, a pagina 2 della delibera troviamo un costo totale di 1.476.812 ma in ultima pagina dell'allegato troviamo 1.467.784,26 quindi due valori diversi. E' giusto?

Interviene il Sindaco:

Chiedo alla ragioniera che ha fatto i conti se può intervenire.

Interviene il Responsabile del Servizio Finanziario:

Sì, ci può essere un minimo scostamento perché con l'applicazione delle tariffe sulle utenze calcolo che viene fatto in automatico arrivare proprio perfettamente al 100% non è possibile

Interrompe il Consigliere Carlo Davico:

Sono €10.000, sono €10.000. In ultima pagina c'è 1.467.784,26 e in seconda pagina di delibera 1.476.812. Quello che c'è nell'allegato dovrebbe essere riportato in delibera. Quindi c'è un errore.

Risponde il Responsabile del Servizio Finanziario:

Non c'è un errore perché il totale di 886034 più 581778...

Interrompe il Consigliere Carlo Davico:

Non fa 1.476.812. Il totale di 886034 più 581788 non fa 1.476.812. La somma dei costi fissi e variabili è diversa dal totale.

(Audio incomprensibile)

Interviene il Consigliere Sergio Barbero:

La Segretaria almeno diriga questo personale in modo corretto cioè è capo. Nessuna polemica

Risponde il Responsabile del Servizio Finanziario:

Il totale esatto è 1 milione 467...

Interviene il Consigliere Carlo Davico:

Quando nell'allegato c'è la percentuale calcolata e attribuzione costi fissi delle utenze domestiche dall'80% è stata corretta al 56. C'è sicuramente un motivo, e quella delle utenze non domestiche da 19 è stata portata al 44. Solo capire i motivi tecnici-normativi

Risponde il Responsabile del Servizio Finanziario:

il motivo tecnico normativo potevate anche saperlo perché sono 4 anni che non cambia. Il piano tariffario è così da 4 anni come ben sapete eh quando siamo passati al Coabser sono stati inseriti tutti i costi fissi dell'ammortamento dei macchinari che in precedenza non c'erano. Questo portava a una disparità di tassazione rispetto all'anno precedente che era elevata, c'era una forbice veramente molto elevata, e in concomitanza con l'amministrazione e col Sindaco di allora si è deciso di tenere costante la tassazione per non penalizzare alcune categorie a differenza di altre per un cambiamento di metodo tariffario. Tutti gli anni questa variazione è stata fatta per mantenere costante questa tassazione e anche quest'anno seppur meno degli altri anni in parte è stata modificata. Si sta cercando nel tempo di arrivare a eliminare questa modifica senza avere tariffe e cartelle che passano magari da €100 a €1000 cosa che era già successa il primo anno di questa nuova tassazione per quanto riguarda i ristoranti e i bar, che secondo il nuovo metodo tariffario sono quelli che inquinano di più e si trovavano cartelle che passavano da €500 a €5000.

Per evitare di danneggiare eccessivamente queste categorie si cerca di fare come si dice una parifica ribaltando le tariffe sulla situazione del reale del ruolo e così è stato fatto anche quest'anno per non modificare sostanzialmente le cartelle, alcune modifiche ci saranno comunque perché la metratura tassata non è mai di anno in anno la stessa ci sono nuove utenze che vanno ad essere tassate altre che vengono esentate totalmente come abbiamo letto anche prima perché case che passano a essere in disuso con utenze staccate e prive di arredi che cambia comunque la situazione effettiva della tassazione. Però il motivo è semplicemente quello di non aver non creare una differenza di tassazione notevole da un anno all'altro su tutto il settore.

Interviene il Consigliere Carlo Davico:

Il discorso dell'errore è necessario un emendamento chiedo al segretario.

Interviene il Sindaco:

Allora votiamo l'emendamento dove in pagina 3 anziché 1.476.812 sono stati invertiti due numeri 6 e il 7, 1.467.812 come riportato nelle pagine successive.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente: voti favorevoli n.8, voti contrari: n. ZERO, astenuti n. 4 (DAVICO, BAREBRO, BONURA, CASAVECCHIA);

DELIBERA

Di approvare l'emendamento alla proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 14 in data 30/05/2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 co.1 ed all'art. 147 bis co.1 del D.Lgs n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisito il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 49 co.1 ed all'art. 147 bis co.1 del D.Lgs n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente: voti favorevoli n.8, voti contrari: n. ZERO, astenuti n. 4 (DAVICO, BAREBRO, BONURA, CASAVECCHIA);

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI di cui all'"*Allegato 1*" della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 14 in data 30/05/2023 verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	Misura riduzione tariffaria
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;	10% della Tassa
Abitazioni tenute a disposizione prive di allacciamento alle utenze domestiche ma occupate da mobili;	50% parte variabile
Abitazioni tenute a disposizione che risultano allacciate ai servizi di rete ma completamente libere da mobili e suppellettili;	100% parte variabile
Locali diversi da abitazione adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente	30% della Tassa
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per	20% della Tassa

più di sei mesi all'anno, all'estero;	
Avvio autonomo al recupero o riciclo di rifiuti urbani utenze non domestiche	% parte variabile, proporzionale alla quantità di rifiuti recuperati
Mancato svolgimento del servizio	20% della tassa commisurata al periodo
Zone in cui il conferimento è effettuato con disagio (distanza sup. 700 mt)	70% della tassa
Compostaggio individuale (riduzione obbligatoria)	10% parte variabile
Compostaggio di comunità	10% parte variabile

4. Di quantificare in € 50.000,00 l'importo delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni, che viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa, la cui copertura è prevista nello stanziamento di Bilancio Missione 01 Programma 11 Capitolo 2488 Bil. 2025;
5. Di quantificare in € 1.467.812,00 il gettito complessivo della Tassa sui Rifiuti (TARI) dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
6. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Cuneo;
7. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
8. Di demandare al Responsabile del Servizio l'esecuzione della presente deliberazione assumendo, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;

Successivamente **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente: voti favorevoli n.8, voti contrari: n. ZERO, astenuti n. 4 (DAVICO, BAREBRO, BONURA, CASAVECCHIA)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. BOGETTI Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BAUDINO Dott.ssa Laura

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Li' 29/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: TARICCO Cristina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Li' 29/04/2025

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
FINANZIARIO**
F.to: TARICCO Cristina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/05/2025 (N. 755 Reg. Pubblicazioni).

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to DOGLIANI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BAUDINO Dott.ssa Laura

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione

- ☐ per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla pubblicazione)
- ☐ ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità)

Divenuta esecutiva in data 29-apr-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BAUDINO Dott.ssa Laura

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo
Cherasco, li _____

L'INCARICATO